



Regolamento per l'iscrizione delle società fra professionisti

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Avvocati e Notai, in attesa dell'approvazione delle modifiche legislative al Decreto 26 aprile 1995 n° 56 ed alla Legge n° 28/1991, nella seduta del 14 dicembre 2021, ha approvato, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della Legge n° 222 del 23 dicembre 2020, il seguente regolamento.

Art. 1) Viene istituito l'Albo delle "società di professionisti", tenuto dal Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Avvocati e Notai, a cui potranno iscriversi le società che svolgono in maniera prevalente l'attività legale e notarile.

L'iscrizione comporta il pagamento di una quota di iscrizione pari alla quota stabilita anno per anno per gli iscritti all'Ordine e all'Albo degli Avvocati e Notai.

Art. 2) A cura dell'organo amministrativo della società di professionisti costituita ai sensi della Legge n. 222 del 23 dicembre 2020 deve essere richiesta al Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Avvocati e Notai l'iscrizione della società medesima all'Albo professionale di cui al precedente articolo 1.

Art. 3) Unitamente alla richiesta di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della Società di Professionisti per la quale è richiesta l'iscrizione;
- 2) certificato di vigenza della società;
- 3) certificato attestante il rilascio del Codice Operatore Economico;
- 4) Copia fotostatica della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- 5) copia del pagamento della quota di iscrizione.


In caso di società multidisciplinari che abbiano come attività prevalente quella legale e notarile, i soci non iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai devono produrre anche un certificato di iscrizione al proprio Albo di provenienza.

Gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai, qualora partecipino a società iscritte presso altri Albi o Collegi, devono darne comunicazione all'Ordine degli Avvocati e Notai depositando il relativo certificato di vigenza.

Art. 4) I soci promotori delle società sopra indicate devono espressamente indicare se intendono esercitare la professione anche in forma individuale.

Art. 5) Ogni modifica degli statuti, della composizione societaria e delle cariche sociali dovrà essere comunicata all'ordine degli Avvocati e Notai entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle società, unitamente ad una copia del certificato di vigenza aggiornato.

La mancata comunicazione, prevista dal primo comma, costituisce illecito disciplinare.



ORDINE DEGLI AVVOCATI E DEI NOTAI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 6) In via transitoria e fino a quando la Società di professionisti non verrà espressamente ricompresa tra i Soggetti Designati ai sensi della normativa antiriciclaggio, ogni iscritto all'Albo, socio della società di professionisti iscritta all'Albo delle Società di professionisti è tenuto a depositare presso codesto Ordine degli Avvocati e Notai il nominativo del proprio Responsabile Incaricato Antiriciclaggio ed i certificati attestanti i requisiti di onorabilità come richiesti dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente.

(Avv. Maria Selva)

(Avv. Barbara Rattini)

(Avv. Alfredo Nicolini)

(Avv. Manuel Micheloni)

(Avv. Alessandra Greco)

Repubblica di San Marino, addì 14 dicembre 2021/1721 d.F.R.